



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Ufficio A.I.A.- Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14/10/2022

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990. Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 – Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.

Richiamate:

- la nota prot. n. RA/223793 del 09/06/2022 con cui si è comunicato l'avvio del procedimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.;
- la nota prot. n. 11949/2022, in atti al prot. n. RA/250940 del 29/06/2022, con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL1 L'Aquila ha chiesto "un differimento termine per valutazione documentazione prodotta dalla Ditta Mazzaferri srl";
- la nota prot. n. RA/254843 del 30/06/2022 l'A.C. con cui si è differito il termine per la richiesta di integrazioni da parte degli Enti coinvolti come da richiesta pervenuta;
- la nota ASL prot. n. 125180/22, in atti al prot. n. RA/263246 del 07/07/2022;
- la nota DPD023 – Ufficio Direttiva Nitrati e Supporto Agrometeo prot. n. RA/265664 del 11/07/2022;
- la nota Comune di Capitignano prot. n. 4471 del 11/07/2022, in atti al prot. n. RA/265905 stessa data;
- la nota ARTA prot. n. 33498/2022, in atti al prot. n. RA/267353 del 12/07/2022;
- la nota prot. n. RA/274292 del 18/07/2022 con cui si è richiesto al Gestore di fornire la documentazione integrativa, nonché, considerato il sequestro preventivo dello stabilimento ex-art. 321 C.P.P. del 10/05/2016, chiarimenti in merito alle analisi sulle acque sotterranee ed allo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei rifiuti presenti al momento del sequestro;
- le note prot. nn. RA/274535 del 18/07/2022, RA/275525 del 19/07/2022, RA/310010 e RA/310017 del 24/08/2022, le note con cui la Ditta ha riscontrato in merito alle integrazioni richieste.

Considerata la nota prot. n. RA/327911 del 09/09/2022, con cui si fissava:

- al 04/10/2022 il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- al 07/10/2022, alle ore 10:00 che la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della L. 241/1990 e, atteso che tale riunione si sarebbe svolta in modalità telematica, si chiedeva agli Enti coinvolti di comunicare, entro venerdì 30/09/2022, gli indirizzi mail dei soggetti che avrebbero preso parte ai lavori della Conferenza.

Preso atto, inoltre, che in data 18/07/2022, in atti al prot.n. RA/0274535 stessa data, il Gestore ha inoltrato, a seguito della richiesta di chiarimenti sullo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei rifiuti presenti nell'allevamento al momento del sequestro, "ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER IL RECUPERO "UNA TANTUM" IN R10 DI RIFIUTO SPECIALE LIQUIDO NON PERICOLOSO ART.208 E SEGG. TUA."

Visti i pareri pervenuti entro i termini del 04/10/2022:

- parere prot. n. RA/383178 del 03/10/2022 (**ALL.1**) con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole con prescrizioni;
- parere prot. n. 0176682/22 del 04/10/2022 (**ALL.2**) con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1, "[...] *facendo evidentemente salvi eventuali altri pareri attinenti le norme paesaggistiche, urbanistiche e di piano regolatore sulla realizzabilità di quanto richiesto e subordinandone, attesa la propria natura endoprocedimentale, la relativa validità ed efficacia [...]*", ha espresso, per quanto di specifica ed esclusiva competenza, parere favorevole con prescrizioni);
- nota prot. n. 6278 del 03-10-2022 (**ALL.3**), acquisita in atti al prot.n. RA/381854 stessa data, con cui il Comune di Capitignano ha trasmesso le proprie determinazioni ai fini del rilascio dell'AIA ed, in particolare, rilevato quanto evidenziato ai punti 1 e 2 di seguito riportati: [...]
 - nell'elaborato denominato "A.7 _Inquadramento_urb_terr.pdf" al punto "1.1.1 Piano Regolatore Generale" viene localizzato il centro zootecnico in oggetto nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Capitignano in "Zona Agricola (E2)", ma nel Piano Regolatore Generale vigente, all'art. 30 "Insediamenti ammessi nelle zone agricole" viene testualmente riportato che: "Da tutte le zone agricole di qualunque tipo, sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe ai sensi delle vigenti leggi sanitarie, nonché le industrie estrattive e le cave.". Da una verifica effettuata sull'Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 05/09/1994, viene riportato nel punto "c) Attività Industriali" l'Allevamento di animali quale industria insalubre, pertanto si chiede di verificare la fattibilità di tale attività nella zona di P.R.G. indicata;
 - nell'elaborato denominato: "C.1 _Planimetria AIA_SIA.Alf vengono sezionati in modo anomalo il "Locale di deposito" e "Rimessa attrezzi mezzi agricoli", inoltre non viene indicato il fiume, che si trova nella prossimità degli stessi. Pertanto si chiede di capire se tali locali vengano utilizzati e se gli stessi rispettino la distanza dal fiume come da normativa vigente. [...];

Richiamata la nota prot. n. RA/389477 del 05/10/2022 con cui, rilevata l'introduzione nei pareri pervenuti dagli Enti di elementi non precedentemente noti nell'ambito del procedimento nonché di particolare complessità, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica, come previsto dal co. 6 e dal co.2, lett. d) dell'art.14-bis della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 14/10/2022, ore 10:00.

Acquisito in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022 il parere ARTA prot.n. 48523/2022 (**ALL.4**);

Preso atto della pec inviata dal legale della Ditta, Avv. Tonino Cellini, in data 13/10/2022 ed acquisita in atti al prot.n. RA/425559 del 14/10/2022 (**ALL.5**)

Verificato che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti elencati di seguito ed interessati al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, al fine di addivenire al rilascio da parte di codesto Servizio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Si procede all'apertura dei lavori della presente seduta di Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, in via telematica.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- Per il DPC025: Dario Ciamponi, Claudio Tontodonati, Fabio Pizzica
- Per la Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.: Enrico Bisanzio, Napolitano Cristofaro
- Per ARTA Abruzzo: Simonetta Campana e Carlo Bellina;
- per il Comune di Capitignano: Chiara Recchiuti, Franco Pucci
- per il SGRB: Gabriele Costantini, Valentina Crescenzi, Raffaella Evangelista
- DPD023: Nadia di Bucchianico

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
- Provincia di L'Aquila

VERIFICATI:

- I requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- La regolarità della convocazione

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle ore 10.00 si dichiara aperta la seduta e si ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna seduta l'Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 presentata dalla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. per l'installazione sita nel Comune di Capitignano (AQ).

Si precisa, inoltre, che le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte, relative alla decisione oggetto della Conferenza, sono formulate, congruamente motivate, in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Si dà atto inoltre che in apertura di conferenza di servizi del 14.10.2022 il Comune di Capitignano dichiara di aver ricevuto in data 13.10.2022 una nota pec di diffida, da parte del legale della ditta Mazzaferri Ulisse Srl, con la quale si contesta la fondatezza della determinazione dell'Ente rimessa in occasione della precedente conferenza di servizi del 4/10/2022, insistendo per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale.

Con la medesima nota pec, acquisita con prot.n. RA/425559 del 14/10/2022 dal Dipartimento Territorio-Ambiente della Regione Abruzzo, la predetta società dichiarava di voler intervenire ex legge 241/90 e succ. mod. nel procedimento amministrativo relativo alla conferenza dei servizi del 14/10/2022, diffidando la Regione al rilascio della predetta autorizzazione ambientale".

In apertura di CdS, come risulta dalla dichiarazione mail inviata dal Dott. Enrico Bisanzio, in qualità di delegato del Gestore, " [...] La Ditta ha illustrato tutto l'excursus dell'allevamento dalla data del sequestro preventivo del 10/05/2016 da parte dell'Autorità Giudiziaria a causa dell'accertamento di esercizio di allevamento AIA senza possedere i necessari titoli ambientali autorizzativi e l'iter dei procedimenti di VIA e di AIA con progetto di allevamento con capacità massima di n.4380 capi da ingrasso oltre 30 kg, le cui domande sono state trasmesse con PEC contestualmente in data 18/11/2016 alle rispettive Autorità Competenti:

- l'A.C. in materia di AIA ha sospeso il procedimento con nota prot. n.112059 del 05/12/2016 perché subordinato all'ottenimento del Parere di VIA; l'AIA è stata successivamente riavviata in data 09/06/2022 (PEC del 09/06/2022 del DPC025);
- l'A.C. in materia di VIA ha sospeso il procedimento con giudizio n.2782 del 20/04/2017, affinché la ditta ottemperasse agli obblighi di messa in sicurezza e allo svolgimento delle indagini svolte in contraddittorio con ARTA Distretto di L'Aquila e atte a dimostrare la non contaminazione delle varie matrici ambientali interessate dallo sversamento di liquami suinicoli e dall'abbandono di rifiuti e di animali morti;

- *il procedimento di VIA è stato riattivato con istanza della ditta caricata sul portale VIA regionale in data 20/04/2021 e si è concluso con parere favorevole con prescrizioni col giudizio n°3591 del 20/01/2022 del CCR-VIA*
- *nel corso del procedimento di VIA il Comune di Capitignano ha chiesto di aggiornare lo studio di VINCA conforme al progetto di VIA (la prima stesura della VINCA era relativa infatti al progetto di riattivazione dell'allevamento sotto soglia AIA con procedura di AUA, avviata in data 19/10/2016 e successivamente archiviata su richiesta dell'istante in data 09/03/2021) [...]"*

Punto B OdG – Compatibilità attività con PRG

Il Comune di Capitignano, in merito alle problematiche già espresse con nota prot. n. 6278 del 03-10-2022, ed in particolare agli accertamenti in merito alla possibile incompatibilità tra il progetto AIA di riattivazione dell'allevamento alla potenzialità di n.4.380 capi da ingrasso di oltre 30 kg e le norme tecniche del PRG vigenti sin dal 2013, sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti.

Sempre con riferimento alla dichiarazione mail inviata dal Dott. Enrico Bisanzio, in qualità di delegato del Gestore, "[...] Sulle riserve espresse dai rappresentanti del Comune di Capitignano in merito a presunte incompatibilità tra il progetto AIA di riattivazione dell'allevamento alla sua massima potenzialità di n.4.380 capi da ingrasso di oltre 30 kg, come da regolare consistenza edilizia esistente sin dal 1993, e le norme tecniche del PRG vigenti sin dal 2013, secondo quanto riferito dai rappresentanti comunali, ma finora non verificato documentalmente, la ditta chiarisce quanto segue:

- *tutti i fabbricati dei ricoveri degli animali sono stati regolarmente autorizzati con concessioni edilizie e atti di agibilità rilasciati dal Comune di Capitignano con espressa destinazione "per allevamento suinicolo";*
 - *concessione di costruzione prot.n. 1855 del 14/11/1981 con autorizzazione di agibilità rilasciata con nota prot. n.11 del 11/01/1984 (primo ricovero in muratura)*
 - *concessione di costruzione (ampliamento) prot. n.755 del 10/04/1993 (ricoveri nn.2, 3 e 4 con struttura portante in acciaio e pannelli sandwich);*
- *la ditta sottolinea che con la realizzazione dell'ampliamento del 1993, la superficie utile di allevamento corrispondeva già a quella del presente progetto AIA per n.4380 capi suini da ingrasso*
- *l'insediamento zootecnico è sempre stato esercitato in maniera regolare nel rispetto delle norme previgenti fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di AIA; quindi l'attività esercitata è stata svolta regolarmente fino alla data del termine ultimo di presentazione dell'istanza di AIA secondo il calendario adottato dalla Regione Abruzzo che imponeva la presentazione delle domande fino al 30/11/2004 (DGR n. 686 del 09 agosto 2004);*
- *la ditta contesta al Comune che nel procedimento di VIA di cui sopra, il Comune ha chiesto la presentazione dello studio di VINCA sul quale ha tuttavia poi rilasciato parere favorevole con provvedimento DETERMINA GENERALE N. 266, DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 96 del 01/12/2021 firmata dal Responsabile del Procedimento Secondino Dario e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Dario Secondino;*
- *la ditta evidenzia inoltre che nel corso della durata dei procedimenti di VIA e di AIA avviate nel lontano 2016, poi sospese e riattivate, mai il Comune aveva sollevato eccezioni sugli aspetti delle norme tecniche del PRG;*
- *si fa presente inoltre che, asseverando di fatto la regolarità dell'attività zootecnica di allevamento suinicolo, il Comune di Capitignano rilasciava l'autorizzazione n.1, prot. n.1429 del 23/05/2016, per "consentire lo stoccaggio ed il successivo smaltimento delle carcasse di suino dovute alla normale mortalità dei cicli di allevamento, di avvalersi di ditta specializzata ed autorizzata nei termini di legge.";*
- *la ditta ribadisce infine che le presunte molestie olfattive provocate in passato dall'insediamento, secondo quanto riferito verbalmente dal Sindaco del Comune, sono da*

ritenersi semplici illazioni malevoli in quanto non risultano da nessun atto, esposto, provvedimento, ordinanza di alcun tipo;

- *la ditta si impegna a concordare con ARTA Direzione Centrale e Distretto di L'Aquila la definizione dei dettagli di tutte le procedure di campionamento e di monitoraggio da eseguire per l'applicazione del PGO (Piano Gestione Odori): in tal senso la ditta provvederà a stretto giro a trasmettere alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento una revisione del PMC e del PGO nel senso indicato nel parere di ARTA ricevuto in data 13/10/2022. [...]"*

In riferimento agli aspetti urbanistici e sanitari da competenza del Comune di Capitignano, il Servizio Regionale DPC025 ribadisce la necessità, per potersi determinare sull'istanza di AIA in oggetto, dell'espressione di una posizione univoca e vincolante, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici e sanitari, da parte del Comune di Capitignano, rilevando la necessità, qualora il comune medesimo intenda esprimere parere negativo per la non conformità dell'attività di che trattasi al vigente P.R.G., di attivare immediatamente tutte le procedure necessarie, ivi compresa l'annullamento della Determina n.266 del 01/12/2021 (procedura di VINCA) nonché la conseguenziale richiesta di revisione del giudizio del CCR-VIA n. 3591 del 20/01/2022.

Il Comune di Capitignano, a seguito di quanto emerso in CdS, come ribadito in via ufficiale con successiva nota prot.n. 6558 del 14/10/2022, *"[...] in considerazione delle criticità emerse rispetto ai propri precedenti provvedimenti adottati, chiede la sospensione dei termini procedurali di cui all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D. Lgs. 152/06 – Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. al fine di valutare e individuare le iniziative più idonee alla corretta istruttoria della pratica per quanto di competenza [...]"*.

Punti C e D OdG – Autorizzazione Art.208 ed eventuale necessità di VIA.

In merito agli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti contenuti nelle vasche, per i quali è stata inoltrata specifica domanda ai sensi dell'Art.208 del TUA, il Gestore dichiara che *"[...] a seguito della Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di L'Aquila del 15/03/2021, sul procedimento N. 78/2019 R.C.C. che rigettava la richiesta della ditta di poter utilizzare il materiale (liquame) in deposito nelle vasche di stoccaggio in agricoltura mediante fertirrigazione (spandimento agronomico degli effluenti di allevamento per la quale la ditta aveva predisposto relativo PUA)"* la Ditta specifica quanto segue:

- *La sentenza impone che il materiale debba essere obbligatoriamente gestito come rifiuto e non come effluente di allevamento che è notoriamente escluso dal campo di applicazione della definizione di rifiuto qualora sia destinato ad utilizzazione agronomica*
- *la ditta sottolinea pertanto che la suddetta Sentenza non esclude nessun tipo di gestione del rifiuto medesimo sia in operazioni di smaltimento e sia in operazioni di recupero, ma sancisce unicamente il divieto di fertirrigazione;*
- *alla luce della suddetta sentenza, a causa della non sostenibilità economica di smaltire le circa 5.000 t. di rifiuto speciale liquido non pericoloso e in osservanza del principio dell'economia circolare che prevede lo smaltimento come soluzione di ultima ratio, la ditta inoltrava in data 18/07/2022 all'A.C. DPC026 istanza di recupero del rifiuto EER 16 10 02 attribuito dalla sentenza di cui sopra al materiale in deposito nelle vasche ai sensi degli artt.208 e segg. TUA (procedura ordinaria)*
- *si chiarisce che il suddetto progetto di recupero "una tantum" del rifiuto suddetto in R10 è un'attività che si svolgerebbe in aree (sui terreni agricoli) diverse da quelle oggetto dell'installazione AIA dell'allevamento; in tal senso si ritiene che le due attività non sono da ritenere attività tecnicamente connesse ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera i-quater), Parte II del TUA; in tal senso si ritiene che le due attività, sebbene gestite dallo stesso soggetto, dovrebbero essere autorizzate con provvedimenti diversi ed indipendenti trattandosi per l'appunto di due attività diverse e non connesse;*

- *inoltre le due attività AIA sarebbero effettuate in ordine sequenziale senza alcuna contemporaneità temporale, atteso che lo svuotamento del materiale liquido in deposito nelle vasche è propedeutico al rilascio dell'AIA dell'allevamento o in ogni caso dovrà comunque essere completato prima del ristallo degli animali come già chiarito nel corso del presente procedimento da ARTA Direzione centrale; la non contemporaneità delle due attività rafforza la circostanza che le due attività non possono ritenersi attività tecnicamente connesse tenuto conto che sia necessario logicamente una corrispondenza temporale affinché il concetto di attività tecnicamente connessa possa determinarsi;*
- *la ditta ribadisce inoltre che il progetto di recupero "una tantum" del rifiuto speciale liquido non pericoloso in R10 è un'attività che non rientra in alcuno degli Allegati II, II-bis, III o IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., così come dichiarato peraltro nel capitolo 5.2 della Relazione Tecnica [...].*

Il DPD023, rappresentato dalla dott.ssa Nadia Di Bucchianico, interviene per chiedere chiarimenti sulla natura dei terreni eventualmente destinati al recupero del liquame attualmente presente nelle vasche e qualificato come rifiuto in base a provvedimento giudiziario del 2016. Infatti, la dott.ssa Di Bucchianico ritiene che lo spandimento dell'effluente sui terreni agricoli, seppure nell'ambito di una procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 208 TUA per il recupero del rifiuto, dovrebbe essere effettuato comunque nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite con la Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica, approvata con DGR n. 314 del 31/05/2021 e s.m.i., che vieta espressamente la distribuzione dei liquami su terreni non interessati dall'attività agricola e, in modo particolare, nei boschi. Tale orientamento scaturisce dalla considerazione che, all'atto pratico, il recupero del rifiuto speciale liquido non pericoloso tramite distribuzione sui terreni agricoli, eventualmente attuato ex art. 208, non differisce dalla normale utilizzazione agronomica effettuata ai sensi della DGR 314/2021 e s.m.i., per cui sarebbe opportuno garantire che vengano presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare il rischio di inquinamento delle acque con nitrati di origine agricola. Riguardo alla procedura che il Gestore dovrà seguire quando, a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali, l'allevamento sarà nuovamente produttivo, si chiarisce che ciascun attore interessato dall'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà effettuare la comunicazione preventiva ex art. 112 TUA per la parte di propria competenza. Ne deriva che, nel caso in cui il Gestore decida di cedere a terzi gli effluenti prodotti, egli deve effettuare la comunicazione solo per la parte relativa alla natura e alla quantità degli effluenti prodotti, specificando i soggetti a cui l'effluente viene ceduto. Il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) compete all'effettivo utilizzatore degli effluenti.

In riferimento a quanto espresso dalla dott.ssa Di Bucchianico, il delegato della ditta precisa che nell'istanza di autorizzazione all'attività di recupero in R10 sopra richiamata, la ditta non solo ha presentato il PUA, consapevole che l'attività di recupero dovrà essere effettuata comunque nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite con la Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica, approvata con DGR n. 314 del 31/05/2021 e s.m.i., ma ha anche proposto un Piano di Monitoraggio, per prevenire ed evitare qualsiasi rischio di contaminazione dei suoli o delle acque con proposta di monitoraggio delle diverse matrici ambientali ante-operam, inter-operam e post-operam dell'attività di recupero "una tantum". Precisa inoltre che il PUA è stato depositato sul portale telematico del SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) della Regione Abruzzo per la suddetta attività di recupero in R10 con nr.1343/2022, prima dell'invio dell'istanza.

Il DPC025 per quanto attiene la movimentazione dei rifiuti e lo svuotamento delle vasche, essendo tali attività propedeutiche ed essenziali ai fini della successiva utilizzazione delle vasche stesse, e quindi ai fini della possibilità del gestore di esercire l'attività IPPC, che tali aspetti non sembrano menzionati nella pratica sottoposta a VIA, ritiene opportuno chiedere alla Società di verificare presso il Competente Servizio Valutazioni Ambientali la necessità di integrare il relativo procedimento. Inoltre, potrebbe essere necessario valutare gli impatti odorigeni, sul suolo e sulle acque sotterranee relative ai terreni oggetto di autorizzazione art.208. Si ricorda che l'azienda, nel procedimento VIA, non ha

considerato neppure l'impatto derivante dall'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in quanto attività che non sarà effettuata.

La ditta precisa che nell'istanza di recupero del rifiuto liquido a beneficio dell'agricoltura (R10) è stato allegato il Rapporto di prova del rifiuto eseguito dal CTU del Tribunale de L'Aquila sul quale è riportato che il rifiuto ha un odore "sui generis" che quindi esclude la caratteristica di sgradevolezza tipica dei rifiuti che possono originare impatto odorigeno. Quest'ultimo è pertanto da escludere sia nella fase di stoccaggio, visto che fino ad ora il rifiuto è rimasto in stoccaggio dal mese di maggio 2016 senza che ciò abbia determinato un nocumento olfattivo al territorio, e sia nella fase di applicazione al suolo, visto che tutte le fasi dell'attività di recupero saranno gestite con l'adozione di tutte le BAT-C obbligatorie ed applicabili alla fattispecie progettuale. In sintesi saranno adottate tutte le BAT-C applicabili previste sia per il settore degli allevamenti intensivi e sia per l'attività di trattamento dei rifiuti, come dettagliato nell'istanza medesima.

L'ARTA ribadisce che, qualora compatibile con la sentenza sopra citata, l'eventuale autorizzazione all'attività di recupero R10 dovrebbe essere relativa alle aree oggetto di recupero mediante spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e il DPC026 concorda con tale affermazione, pertanto l'istanza formulata dalla ditta agli atti del SGRB dovrà seguire l'iter amministrativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Il DPC026 fa presente che l'azienda ha chiesto l'autorizzazione al recupero per due codici EER 16 10 02 e 02 01 06, nonostante i rifiuti stoccati nelle vasche ubicate all'interno del sito in oggetto siano stati classificati dal CTU con il solo codice EER 16 10 02 e, pertanto, l'istruttoria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 non può prescindere da quanto stabilito con Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di L'Aquila del 15/03/2021, nel procedimento N. 78/2019 R.C.C.

Sulla dichiarazione del DPC026, la ditta ritiene utile precisare che l'azienda, nella Relazione tecnica dell'istanza ha dichiarato che il codice EER assegnato al rifiuto dalla Sentenza del Tribunale è stato il 16 10 02, mentre se l'attribuzione del codice EER fosse stata decisa dal produttore del rifiuto (l'azienda), si sarebbe attribuito il 02 01 06 (feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito), tenuto conto che il produttore del rifiuto nonché gestore dell'allevamento era pienamente a conoscenza che il rifiuto contenuto nelle vasche di stoccaggio era stato originato esclusivamente dalle deiezioni suinicole. Il CTU nominato dal Giudice non poteva ovviamente avere questa certezza al momento della caratterizzazione del rifiuto espletata nel 2020 e per questo motivo ha ritenuto più appropriato, in via precauzionale, attribuire il codice EER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01). Per tale motivo nella modulistica inviata si erano indicati entrambi i codici EER che intende sottoporre a recupero in R10.

Alla luce della Sentenza del Tribunale, è chiaro tuttavia che il codice del rifiuto da sottoporre a recupero dovrà essere il EER 16 10 02.

Punto A OdG – Parere ARTA

I rappresentanti di ARTA chiedono alla Ditta di produrre nuova documentazione secondo le indicazioni del parere ARTA prot.n., ed in particolare, di aggiornare il PMC ed il Piano Gestione Odori.

Inoltre, fanno presente che la Ditta ha dichiarato di non voler effettuare lo spandimento agronomico degli effluenti prodotti ma di avviare la totalità dei liquami in impianti per la produzione di biogas. Pertanto, in caso di utilizzazione agronomica dei liquami prodotti, sia direttamente dall'Azienda che mediante la cessione a terzi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni espresse nell'odierna CdS dal DPD023, sarà anche necessario ripetere il confronto con le relative BAT, attualmente ritenute non applicabili dal Gestore per i motivi sopra esposti.

La ditta si impegna ad aggiornare il PMC ed in Piano Gestione Odori, secondo le indicazioni di ARTA, ed a produrre la nuova documentazione entro 15 giorni.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 12:30 con la sospensione dei termini del procedimento per giorni 15, in attesa:

1. delle determinazioni del Comune di Capitignano in merito alla compatibilità dell'attività con il PRG approvato nel 2013
2. della documentazione aggiornata dal Gestore come da indicazioni di cui al parere ARTA prot.n. 48523/2022,

Acquisita la documentazione di cui sopra, l'AC provvederà a riavviare i lavori della CdS.

Il presente verbale è stato condiviso via mail con tutti i partecipanti alla presente riunione e sarà trasmesso a tutti gli assenti. Vista l'impossibilità di sottoscrivere il verbale in originale, tutti i partecipanti riceveranno un modulo di dichiarazione di partecipazione alla CdS e di presa d'atto del verbale, da restituire debitamente firmato entro 3 giorni dal ricevimento della versione definitiva.

Il presente verbale è costituito da n. 8 (otto) pagine.

IL VERBALIZZANTE

Dott. Claudio TONTODONATI
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Dario CIAMPONI
(firmato digitalmente)